



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Il principio di legalità

12 novembre 2025

Prof. Nicola Recchia

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Insegnamento di Diritto penale internazionale

Il principio di legalità

La legalità come architrave dello Stato di diritto

- Applicabile a qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali da parte del potere pubblico
- Applicazione qualitativamente e quantitativamente più stringente nel diritto penale, data la peculiare intensità delle limitazioni dei diritti fondamentali in questo ambito e il legame con le stesse funzioni della pena

Il principio di legalità

Nullum crimen, nulla poena sine lege

(sia dei delitti sia delle pene)



Il principio di legalità

Art. 8 – Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Il principio di legalità

Art. 11 – Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, **al momento in cui sia stato perpetrato**, non costituisse reato **secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale**. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Il principio di legalità

Art. 15 – Patto internazionale sui diritti civili e politici 1966

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, **al momento in cui venivano commesse**, non costituivano reato **secondo il diritto interno o il diritto internazionale**. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

Il principio di legalità

Art. 7 CEDU – *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, **al momento in cui è stata commessa**, non costituiva reato **secondo il diritto interno o internazionale**. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Il principio di legalità

Art. 49 CDFUE – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, **al momento in cui è stata commessa**, non costituiva reato **secondo il diritto interno o il diritto internazionale**. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Il principio di legalità

Art. 25 – Costituzione italiana

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non **in forza di una legge** che sia **entrata in vigore prima del fatto commesso**.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non **nei casi previsti dalla legge**.

Il principio di legalità

Art. 1 c.p. – Reati e pene: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia **espressamente** previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 199 c.p. – Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano **espressamente** stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa previsti.

Il principio di legalità

Art. 14 Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi)

Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati

Il principio di legalità

Due volti

- Individual-garantistico  diritto come prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni da parte del consociato
- Pubblicistico-istituzionale 
 Separazione dei poteri e supremazia della legge (del Parlamento)
può avere una dimensione individual-garantistica?

Il principio di legalità

Corollari/Componenti

- Riserva di legge
- Precisione/Tassatività/Determinatezza/Divieto di analogia
- Irretroattività

La riserva di legge nelle fonti sovranazionali

Art. 7 CEDU – *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

La riserva di legge nelle fonti sovranazionali

CtEDU, 6 luglio 2021, Normann v. U.K.

62. The Court emphasises at the outset that the common law nature of the offence of misconduct in public office does not in itself give rise to any particular concerns under Article 7. The Court's case-law makes clear that Article 7 does not require a criminal offence to be placed on a statutory footing (see, for example, Dallas, cited above, and S.W. v. the United Kingdom, 22 November 1995, Series A no. 335-B, where the Court found no violation in cases concerning common law offences). What is important is that, whatever the basis for the offence, the substantive guarantees of legal certainty are satisfied.

La determinatezza nelle fonti sovranazionali

Art. 7 CEDU – *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

CEDU, 21 ottobre 2013, *Del Río Prada v. Spain*

Article 7 of the Convention ... lays down the principle that the criminal law must not be extensively construed to an accused's detriment, for instance by analogy.

When speaking of “law” Article 7 alludes to the very same concept as that to which the Convention refers elsewhere when using that term, a concept which comprises statutory law as well as case-law and implies qualitative requirements, notably those of accessibility and foreseeability.

It is a logical consequence of the principle that laws must be of general application that the wording of statutes is not always precise. One of the standard techniques of regulation by rules is to use general categorisations as opposed to exhaustive lists. Accordingly, many laws are inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague and whose interpretation and application are questions of practice. However clearly drafted a legal provision may be, in any system of law, including criminal law, there is an inevitable element of judicial interpretation. There will always be a need for elucidation of doubtful points and for adaptation to changing circumstances. Again, whilst certainty is highly desirable, it may bring in its train excessive rigidity and the law must be able to keep pace with changing circumstances.

CEDU, 21 ottobre 2013, *Del Río Prada v. Spain*

The role of adjudication vested in the courts is precisely to dissipate such interpretational doubts as remain. The progressive development of criminal law through judicial law-making is a well-entrenched and necessary part of legal tradition in the Convention States. Article 7 of the Convention cannot be read as outlawing the gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, provided that the resultant development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen. The lack of an accessible and reasonably foreseeable judicial interpretation can even lead to a finding of a violation of the accused's Article 7 rights. Were that not the case, the object and the purpose of this provision – namely that no one should be subjected to arbitrary prosecution, conviction or punishment – would be defeated.

CEDU, 11 novembre 1996, Cantoni v. France

The Court recalls that the scope of the notion of foreseeability depends to a considerable degree on the content of the text in issue, the field it is designed to cover and the number and status of those to whom it is addressed. A law may still satisfy the requirement of foreseeability even if the person concerned has to take appropriate legal advice to assess, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail. This is particularly true in relation to persons carrying on a professional activity, who are used to having to proceed with a high degree of caution when pursuing their occupation. They can on this account be expected to take special care in assessing the risks that such activity entails.

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Art. 7 CEDU – *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il **diritto interno o internazionale**. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine **secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili**.

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

La disciplina del secondo comma

Corte EDU, 17 maggio 2010, Kononov c. Lettonia

186. Lastly, the two paragraphs of Article 7 are interlinked and are to be interpreted in a concordant manner (see *Tess v. Latvia* (dec.), no. 34854/02, 12 December 2002). Having regard to the subject matter of the case and the reliance on the laws and customs of war as applied before and during the Second World War, the Court considers it relevant to observe that the travaux préparatoires to the Convention indicate that the purpose of the second paragraph of Article 7 was to specify that Article 7 did not affect laws which, in the wholly exceptional circumstances at the end of the Second World War, were passed in order to punish, inter alia, war crimes so that Article 7 does not in any way aim to pass legal or moral judgment on those laws (see *X. v. Belgium*, no. 268/57, Commission decision of 20 July 1957, Yearbook 1, p. 241). In any event, the Court further notes that the definition of war crimes included in Article 6 (b) of the Charter of the IMT Nuremberg was found to be declaratory of international laws and customs of war as understood in 1939 (see paragraphs 118 above and 207 below).

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

64. La Corte ritiene che la questione che si pone nella presente causa sia quella di stabilire se, all'epoca dei fatti ascritti al ricorrente, la legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Si deve dunque esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l'aiuto dell'interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale.

65. La Corte osserva anzitutto che, nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a una pena di dieci anni di reclusioni per concorso in associazione di tipo mafioso con una sentenza emessa dal tribunale di Palermo 5 aprile 1996 riguardo a fatti compiuti tra il 1979 e il 1988. Nella parte in diritto della sentenza, tale concorso veniva definito «eventuale» o «esterno».

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

66. La Corte fa notare che non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale. Ora, come ha giustamente ricordato il tribunale di Palermo nella sua sentenza del 5 aprile 1996 (si veda il paragrafo 7 supra), l'esistenza di questo reato è stata oggetto di approcci giurisprudenziali divergenti.

67. L'analisi della giurisprudenza citata dalle parti (si vedano i paragrafi 26-30 supra) dimostra che la Corte di cassazione ha menzionato per la prima volta il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nella sua sentenza Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987. Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha contestato l'esistenza di un tale reato e ribadito questa posizione in altre sentenze successive, in particolare Agostani, n. 8864 del 27 giugno 1989 e Abbate e Clementi, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994.

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

68. Nel frattempo, in altre cause, la Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza del reato di concorso eventuale in associazione di tipo mafioso (si vedano la sentenza Altivalle, n. 3492, del 13 giugno 1987 e, successivamente, Altomonte, n. 4805 del 23 novembre 1992, Turiano, n. 2902 del 18 giugno 1993 e Di Corrado, del 31 agosto 1993).

69. Tuttavia, è solo nella sentenza Demitry, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione il 5 ottobre 1994, che quest'ultima ha fornito per la prima volta una elaborazione della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno.

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

70. In questo contesto, l'argomento del Governo secondo il quale, all'epoca della perpetrazione dei fatti (1979-1988), la giurisprudenza interna in materia non era in alcun modo contraddittoria, non può essere accolto.

72. La Corte osserva anche che, nella sua sentenza del 25 febbraio 2006, la corte d'appello di Palermo, pronunciandosi sull'applicabilità della legge penale in materia di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si è basata sulle sentenze Demitry, n. 16 del 5 ottobre 1994, Mannino n. 30 del 27 settembre 1995, Carnevale, n. 22327 del 30 ottobre 2002 e Mannino, n. 33748 del 17 luglio 2005 (si veda il paragrafo 18 supra), tutte posteriori ai fatti ascritti al ricorrente.

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

73. La Corte osserva per di più che la doglianza del ricorrente relativa alla violazione del principio della irretroattività e della prevedibilità della legge penale, sollevata dinanzi a tutti i gradi di giudizio (si vedano i paragrafi 10 e 20 supra), non è stata oggetto di un esame approfondito da parte dei giudici nazionali, essendosi questi ultimi limitati ad analizzare in dettaglio l'esistenza stessa del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno senza tuttavia stabilire se un tale reato potesse essere conosciuto dal ricorrente all'epoca dei fatti a lui ascritti (si vedano i paragrafi 15, 17 e 18 supra).

74. In queste circostanze, la Corte constata che il reato in questione è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry.

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Il mutamento interpretativo *in malam partem* della fattispecie ad opera della giurisprudenza

Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3)

75. Perciò, all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti.

76. La Corte ritiene che questi elementi siano sufficienti per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione.

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione v. definizione autonoma di materia penale



- Sanzioni amministrative: Corte cost. 104/2014
- Confisca: Corte cost. 97/2009; 196/2010; 68/2017; 223/2018
- Misure di prevenzione

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione



v. definizione autonoma di materia penale

➤ Misure di sicurezza

Art. 200 c.p. – Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

L'irretroattività nelle fonti sovranazionali

Il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione v. definizione autonoma di materia penale



➤ Norme processuali

- ✓ la difficoltà di individuare il *discrimen* sostanziale/processuale: il caso della prescrizione
- ✓ il tema delle norme sull'esecuzione della pena: Corte cost. 32/2020

«In esito a una complessiva rimeditazione della tematica, occorre in effetti concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale»

Corte di Giustizia, GS, 3 aprile 2025, Alchaster II

22. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta debba essere interpretato nel senso che costituisce l'imposizione di una pena più grave l'applicazione, a una persona che sia condannata a una pena detentiva di durata determinata, di un regime in forza del quale tale persona deve scontare almeno due terzi di un periodo determinato di detenzione prima di poter beneficiare della liberazione condizionale, siffatta liberazione è subordinata al fatto che un'autorità specializzata ritenga che il mantenimento della detenzione di detta persona non sia più necessario ai fini della protezione della società, e la medesima persona beneficia necessariamente della liberazione condizionale un anno prima della fine della pena irrogata, quando invece, in forza delle norme vigenti alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, essa avrebbe dovuto beneficiare automaticamente della liberazione condizionale dopo aver scontato metà della pena.

23. L'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta prevede che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

24. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'articolo 49 della Carta comporta, quantomeno, le stesse garanzie previste all'articolo 7 della CEDU di cui occorre tenere conto, in forza dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, in quanto soglia di protezione minima (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

Corte di Giustizia, GS, 3 aprile 2025, Alchaster II

25. Poiché la questione sollevata verte sull'applicazione di modifiche di un regime di liberazione condizionale a una persona che sia condannata a una pena detentiva di durata determinata per un reato commesso prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della CEDU, occorre distinguere una misura che costituisce in sostanza una «pena» e una misura relativa all'«esecuzione» o all'«applicazione» della pena. Pertanto, quando la natura e lo scopo di una misura riguardano il condono di una pena o una modifica del sistema di liberazione condizionale, tale misura non costituisce parte integrante della «pena», ai sensi di tale articolo 7 (Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 83, e sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, punto 94).

26. Poiché la distinzione tra una misura che costituisce una «pena» e una misura relativa all'«esecuzione» di una pena non è sempre netta nella pratica, occorre, per pronunciarsi sulla questione se una misura verta unicamente sulle modalità di esecuzione di quest'ultima o incida al contrario sulla sua portata, verificare caso per caso ciò che la «pena» inflitta o comminata implicava realmente nel diritto interno all'epoca considerata o, in altri termini, quale ne fosse la natura intrinseca (Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, §§ 85 e 90, nonché sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, punto 95).

Corte di Giustizia, GS, 3 aprile 2025, Alchaster II

27. A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato che la circostanza che il prolungamento della soglia di ammissibilità alla liberazione condizionale intervenuto dopo una condanna abbia potuto comportare un inasprimento della situazione di detenzione riguardava l'esecuzione della pena e non la pena stessa e che, pertanto, da una circostanza siffatta non si poteva dedurre che la pena inflitta fosse più severa di quella inflitta dal giudice di merito (Corte EDU, 31 agosto 2021, Devriendt c. Belgio, CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 29, e sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, punto 96).

28. Per contro, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'applicazione retroattiva di una misura consistente nella conversione di una pena dell'ergastolo riducibile in una pena dell'ergastolo non riducibile è contraria all'articolo 7 della CEDU (Corte EDU, 10 novembre 2022, Kupinsky c. Ucraina, CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, §§ 56 e 64).

Corte di Giustizia, GS, 3 aprile 2025, Alchaster II

29. Di conseguenza, una misura relativa all'esecuzione di una pena sarà incompatibile con l'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta soltanto se comporta una modifica retroattiva della portata stessa della pena comminata alla data della presunta commissione del reato di cui si tratta, comportando così l'irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata. Mentre tale ipotesi, in ogni caso, non ricorre quando detta misura si limita a prolungare la soglia di ammissibilità alla liberazione condizionale, la situazione può essere diversa, in particolare, se la misura in parola abroga nella sua sostanza la possibilità di una liberazione condizionale o se si colloca in un insieme di misure che portano ad aggravare la natura intrinseca della pena inizialmente comminata (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, punto 97).

30. Da quanto precede deriva che la circostanza che una normativa nazionale preveda, con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, l'estensione della parte di pena detentiva che deve necessariamente essere scontata in carcere prima che possa essere disposta una liberazione condizionale non può, considerata isolatamente, comportare una violazione dell'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

Corte di Giustizia, GS, 3 aprile 2025, Alchaster II

31. Tuttavia, la questione sollevata verte su modifiche di un regime di liberazione condizionale che vanno al di là del mero prolungamento della soglia di ammissibilità a una siffatta liberazione. Infatti, tali modifiche presentano la particolarità di mettere in discussione una norma in forza della quale la liberazione condizionale doveva intervenire in maniera automatica una volta scontata la metà della pena. Esse sostituiscono infatti tale norma con un sistema nel quale la liberazione condizionale, in un primo momento, è subordinata a una valutazione della pericolosità della persona condannata da parte di un'autorità specializzata, dopo che sia stata scontata una parte predeterminata della pena inflitta, e, in un secondo momento, deve intervenire ipso iure un anno prima della fine di detta pena.

32. Una siffatta modifica comporta effettivamente, di per sé, un inasprimento della situazione di detenzione. Tale modifica crea infatti incertezza quanto al momento in cui interverrà la liberazione condizionale di una persona condannata e può implicare, in taluni casi, che una siffatta liberazione intervenga solo l'ultimo anno della pena irrogata, mentre, nell'ambito del regime applicabile alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, tale persona aveva la certezza di beneficiare ipso iure di detto regime a una data anteriore all'ultimo anno.

33. Ciò detto, dalla giurisprudenza menzionata ai punti 27 e 29 della presente sentenza risulta che la circostanza che modifiche del regime di liberazione condizionale comportino un inasprimento della situazione di detenzione non deve necessariamente essere considerata nel senso che essa implichi l'imposizione di una pena più grave, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

Corte di Giustizia, GS, 3 aprile 2025, Alchaster II

34. Tale considerazione si basa sulla separazione tra la nozione di «pena», intesa come condanna irrogata o irrogabile, da un lato, e quella di misure relative all'«esecuzione» o all'«applicazione» della pena, dall'altro. Essa vale non solo per il prolungamento della soglia di ammissibilità alla libertà condizionale, ma anche per le modifiche di altre condizioni alle quali è subordinata la concessione della liberazione condizionale o delle norme procedurali che la regolano.

35. Pertanto, nei limiti in cui tali modifiche non abroghino in sostanza la possibilità di una siffatta liberazione e non portino ad aggravare la natura della pena comminata alla data della presunta commissione dei reati in questione, la loro applicazione a reati commessi prima della loro entrata in vigore non viola l'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

36. Per quanto riguarda la prima di tali due condizioni, occorre sottolineare che una modifica come quella di cui al punto 31 della presente sentenza non conduce, né ai termini di legge né in pratica, all'abrogazione in sostanza della possibilità di liberazione condizionale.

37. Infatti, da un lato, una siffatta modifica conserva la possibilità di disporre la liberazione condizionale della persona condannata, in base alla valutazione della sua pericolosità, una volta raggiunta la soglia di ammissibilità stabilita dalla normativa nazionale pertinente.

Corte di Giustizia, GS, 3 aprile 2025, Alchaster II

38. A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che l'esercizio delle competenze dei commissari per la liberazione condizionale possa condurre, in pratica, a un'abrogazione della possibilità di una siffatta liberazione in quanto non sarebbe disciplinato da garanzie procedurali adeguate, ivi comprese quelle relative al termine di trattamento delle domande di liberazione condizionale.

39. Dall'altro, a seguito di una modifica come quella di cui al punto 31 della presente sentenza, la liberazione condizionale deve, in ogni caso, intervenire ipso iure un anno prima della fine della pena irrogata, cosicché non si può ritenere che tale pena debba essere ormai sistematicamente scontata per intero in regime di detenzione.

40. Per quanto riguarda la seconda condizione richiamata al punto 35 della presente sentenza, non risulta che una modifica quale quella di cui al punto 31 supra si collochi in un insieme di misure che portano ad aggravare la natura intrinseca della pena inizialmente comminata.

41. A tal riguardo, occorre rilevare che una siffatta modifica non prolunga la durata massima della pena detentiva di durata determinata prevista per un reato la cui esecuzione rientrerà nel regime di liberazione condizionale risultante da tale modifica. Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che la durata massima della pena irrogabile per il primo reato di cui trattasi nel procedimento principale è rimasta fissata a dieci anni.

Corte di Giustizia, GS, 3 aprile 2025, Alchaster II

42. Orbene, la durata della pena detentiva che sia inflitta dal giudice penale costituirebbe, sia in base a quest'ultimo regime sia in forza delle norme sulla liberazione condizionale vigenti alla data della presunta commissione dei reati di cui trattasi, la durata massima durante la quale la persona condannata potrebbe, in definitiva, essere posta in stato di detenzione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

La lex mitior



Il principio di retroattività favorevole

Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
3. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Il principio di retroattività favorevole

Art. 3 – Costituzione italiana

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.



Principio derogabile per ragionevoli motivi

- ❖ il limite del giudicato
- ❖ le leggi eccezionali e temporanee
- ❖ (le leggi tributarie)

Il principio di retroattività favorevole

Art. 15 – Patto internazionale sui diritti civili e politici 1966

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. **Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.**
2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

Il principio di retroattività favorevole

Art. 7 CEDU – *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Il principio di retroattività favorevole

Art. 49 CDFUE – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. **Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.**
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Corte di Giustizia, GS, 3 maggio 2005, Berlusconi e al.

68. Orbene, il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

69. Ne deriva che tale principio deve essere considerato come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario e, nella fattispecie, in particolare, le direttive sul diritto societario.

Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, Paoletti e al.

24. In tale contesto, il giudice del rinvio s'interroga altresì sull'applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole ad imputati che abbiano organizzato l'immigrazione clandestina.

25. A tal riguardo, occorre ricordare che detto principio, quale sancito all'articolo 49, paragrafo 1, della Carta, fa parte del diritto primario dell'Unione. Ancor prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha conferito alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati, la Corte ha dichiarato che tale principio derivava dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e, pertanto, doveva essere considerato parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione che il giudice nazionali deve rispettare quando applica il diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 29 maggio 1997, Kremzow, C-299/95, EU:C:1997:254, punto 14).

26. Pertanto, la mera circostanza che i fatti oggetto del procedimento principale siano occorsi negli anni 2004 e 2005, vale a dire prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona avvenuta il 1º dicembre 2009, non osta all'applicazione, nel caso di specie, dell'articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

27. L'applicazione della legge penale più favorevole comporta necessariamente una successione di leggi nel tempo e poggia sulla constatazione che il legislatore ha cambiato parere o in merito alla qualificazione penale dei fatti o in merito alla pena da applicare a un'infrazione.

Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, Paoletti e al.

28. Ebbene, nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la normativa penale in causa nel procedimento principale, segnatamente l'articolo 12, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo n. 286/1998, non è stata oggetto di modifiche successivamente alla commissione dei reati contestati agli imputati nel procedimento principale. Infatti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Italia resta passibile di una pena che va dai cinque ai quindici anni di reclusione.

29. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che la modifica legislativa da prendere in considerazione è avvenuta nell'ambito di una legge «extra-penale», vale a dire l'atto di adesione della Romania all'Unione. Esso sottolinea che l'acquisizione, da parte dei cittadini rumeni, dello status di cittadini dell'Unione in seguito a tale adesione, il 1° gennaio 2007, e l'abolizione, il 1° gennaio 2014, delle ultime restrizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori hanno reso nulle le ragioni della repressione penale nei confronti di coloro che hanno organizzato l'immigrazione di tali cittadini in epoca anteriore.

Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, Paoletti e al.

30. Detto giudice aggiunge che, in una sentenza del 10 gennaio 2008, la Corte suprema di Cassazione (Italia), statuendo a Sezioni Unite, ha escluso che l'adesione della Romania all'Unione abbia potuto privare della sua rilevanza penale il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commesso anteriormente a detta adesione, e che detta giurisprudenza è stata riaffermata nel corso degli anni 2011 e 2015. Nondimeno, nell'ordinanza dell'8 maggio 2007, mediante cui aveva rimesso la causa appena citata dinanzi alle Sezioni Unite, la Prima Sezione della Corte suprema di cassazione aveva sostenuto la tesi opposta.

31. Si pone dunque la questione se l'acquisizione dello status di cittadino dell'Unione da parte dei cittadini rumeni incida sugli elementi costitutivi del reato in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e, di conseguenza, sull'applicazione della normativa penale in causa nel procedimento principale.

Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, Paoletti e al.

32. L'articolo 12, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo n. 286/1998 non ha per obiettivo i cittadini di paesi terzi che entrino illegalmente in Italia e vi soggiornino senza disporre di un titolo di residenza, bensì le persone che favoriscano l'ingresso e il soggiorno irregolari di tali cittadini nel territorio di tale Stato. La mera circostanza per cui, successivamente al loro ingresso illegale, detti cittadini siano divenuti cittadini dell'Unione a motivo dell'adesione del loro Stato d'origine all'Unione non è idonea ad influenzare lo svolgimento dei procedimenti penali avviati contro coloro che abbiano favorito l'immigrazione clandestina.

33. Invero, l'acquisizione della cittadinanza dell'Unione costituisce una circostanza di fatto che non è di natura tale da modificare gli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, Administration des douanes

31. Ciò posto, per rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, va ricordato che, in epoca successiva rispetto ai fatti oggetto del procedimento principale, l'articolo 1 del regolamento n. 1964/82 è stato modificato, con effetto a partire dal 19 gennaio 1998, dal regolamento n. 2469/97, che ha esteso il beneficio delle restituzioni particolari all'esportazione previste dal regolamento n. 1964/82 ai pezzi provenienti da quarti anteriori di bovini adulti maschi, come quelli oggetto delle false dichiarazioni o degli atti contestati agli imputati nel procedimento principale. Tale modifica è stata successivamente ripresa all'articolo 1 del regolamento n. 1359/2007, che ha codificato e sostituito, con effetto a partire dal 1o gennaio 2008, il regolamento n. 1964/82.

32. Occorre conseguentemente verificare se, tenendo conto della suddetta modifica dei criteri di ammissibilità previsti all'articolo 1 del regolamento n. 1964/82, il principio di retroattività della legge penale più mite, sancito all'articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta, osti a che, a fronte di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, una persona sia condannata per aver commesso false dichiarazioni o atti ai sensi dell'articolo 426, punto 4, del codice doganale.

Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, Administration des douanes

33. A tal riguardo, va ricordato che l'applicazione della legge penale più mite presuppone necessariamente una successione di leggi nel tempo e si fonda sulla constatazione che il legislatore ha cambiato parere o in merito alla qualificazione penale dei fatti oppure in merito alla pena da applicare a un reato (sentenza del 6 ottobre 2016, Paoletti e a., C-218/15, EU:C:2016:748, punto 27).

34. Orbene, occorre constatare, da un lato, che, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, dal momento in cui è stato commesso il reato oggetto del procedimento principale, l'incriminazione prevista all'articolo 426, punto 4, del codice doganale non è stata oggetto di modifiche da parte del legislatore francese. Le false dichiarazioni o gli atti che hanno consentito di ottenere un vantaggio connesso all'esportazione, quale una restituzione particolare all'esportazione prevista dal regolamento n. 1964/82, restano dunque penalmente rilevanti allo stesso modo in cui lo erano all'epoca dei fatti oggetto del procedimento principale.

35. Va quindi constatato, come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, che, nel caso di specie, non è intervenuta alcuna modifica nella valutazione da parte del legislatore francese riguardo alla qualificazione penale dei fatti incriminati o alla pena da applicare per il reato contestato agli imputati nel procedimento principale.

Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, Administration des douanes

36. Dall'altro lato, riguardo alla modifica intervenuta nell'ambito della normativa dell'Unione richiamata al punto 31 della presente sentenza, si deve sottolineare che, come risulta dal secondo considerando del regolamento n. 2469/97, l'introduzione di una restituzione particolare all'esportazione per i pezzi disossati di quarti anteriori di bovini adulti maschi aveva lo scopo di adattare la suddetta normativa alle realtà mutevoli del mercato della carne, ed in particolare all'evoluzione della situazione del mercato mondiale in seguito all'attuazione degli accordi stipulati nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

37. Pertanto, la scelta del legislatore dell'Unione di modificare i criteri di ammissibilità previsti all'articolo 1 del regolamento n. 1964/82 si è basata su una valutazione meramente economica e tecnica della situazione del mercato globale della carne.

38. Si deve quindi constatare che, mediante tale modifica, il suddetto legislatore non intendeva in alcun modo rimettere in discussione la qualificazione penale o la valutazione, da parte delle autorità nazionali competenti, della pena da applicare a comportamenti che consentano di ottenere indebitamente restituzioni particolari all'esportazione di cui al regolamento n. 1964/82, come le false dichiarazioni o gli atti contestati agli imputati nel procedimento principale.

Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, Administration des douanes

39. Inoltre, come rilevato, in particolare, dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, va altresì sottolineato che la modifica intervenuta nell'ambito della normativa dell'Unione non ha modificato gli elementi costitutivi del reato contestato agli imputati nel procedimento principale.

40. Invero, nella misura in cui tale reato riguarda false dichiarazioni o atti che consentano di ottenere restituzioni particolari all'esportazione previste dal regolamento n. 1964/82, la circostanza che, in epoca successiva ai fatti oggetto del procedimento principale, le merci per le quali erano state chieste dette restituzioni sono divenute ammissibili a tale beneficio non appare, in quanto tale, idonea ad incidere sul carattere penalmente repressibile di tali false dichiarazioni o atti.

41. In considerazione di tutto quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere che il principio di retroattività della legge penale più mite, sancito all'articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una persona sia condannata per avere indebitamente ottenuto restituzioni particolari all'esportazione, previste dal regolamento n. 1964/82, mediante atti o false dichiarazioni sulla natura delle merci per le quali erano chieste le restituzioni, laddove, in seguito a una modifica di tale regolamento intervenuta successivamente ai fatti incriminati, le merci che essa ha esportato siano divenute ammissibili al beneficio di tali restituzioni.

Corte di Giustizia, GS, 24 luglio 2023, LIN

106. Infine, conformemente all'ultima frase dell'articolo 49, paragrafo 1, della Carta, il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) esige che, se, successivamente alla commissione di un reato, la legge prevede una pena più lieve, quest'ultima debba essere applicata.

107. Anzitutto, l'applicazione di quest'ultimo principio presuppone una successione di regimi giuridici nel tempo e si fonda sulla constatazione che tale successione rifletta, nell'ambito dell'ordinamento giuridico di cui trattasi, un mutamento di posizione o in merito alla qualificazione penale dei fatti che possono costituire reato oppure in merito alla pena da applicare a un simile reato (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Clergeau e a., C-115/17, EU:C:2018:651, punto 33 nonché giurisprudenza citata).

Corte di Giustizia, GS, 24 luglio 2023, LIN

108. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le norme che disciplinano la prescrizione in materia penale non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a., C-105/14, EU:C:2015:555, punti da 54 a 57).

109. Di conseguenza, l'obbligo, per i giudici nazionali, di disapplicare le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nonché la sentenza n. 67/2022 dell'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), non è tale da ledere né il principio di prevedibilità, determinatezza e irretroattività dei reati e delle pene, né il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), quali garantiti all'articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

Corte di Giustizia, GS, 24 luglio 2023, LIN

121. Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che l'applicazione di tale primo standard nazionale di tutela può aggravare il rischio sistemico che reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sfuggano a qualsiasi sanzione penale, in violazione dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.

122. Infatti, contrariamente allo standard nazionale di tutela relativo alla prevedibilità della legge penale, che, secondo il giudice del rinvio, si limita a neutralizzare l'effetto interruttivo di atti processuali intervenuti nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 71/2002, lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) consentirebbe, almeno in alcuni casi, di neutralizzare l'effetto interruttivo di atti processuali verificatisi ancor prima del 25 giugno 2018, ma dopo l'entrata in vigore del codice penale il 1° febbraio 2014, ossia per un periodo superiore a quattro anni.

Corte di Giustizia, GS, 24 luglio 2023, LIN

123. In simili circostanze, tenuto conto del necessario bilanciamento tra quest'ultimo standard nazionale di tutela e le disposizioni dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, l'applicazione, da parte di un giudice nazionale, di detto standard, per mettere in discussione l'interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), deve essere considerata tale da compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 110 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 212).

124. Di conseguenza, si deve ritenere che i giudici nazionali non possano, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali diretti a sanzionare penalmente reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, applicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), come menzionato al punto 119 della presente sentenza, al fine di mettere in discussione l'interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale).

CEDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2)

103. Nel 1978 la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che, a differenza dell'articolo 15 § 1 *in fine* del Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, l'articolo 7 della Convenzione non sanciva il diritto di beneficiare dell'applicazione di una pena meno severa prevista da una legge posteriore al reato (*X c. Germania*, n. 7900/77, decisione della Commissione del 6 marzo 1978, *Décisions et Rapports* (DR) 13, pp. 70-72). Pertanto, essa ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso di un ricorrente che affermava che, dopo la loro perpetrazione, una parte dei reati di cui era imputato erano stati oggetto di una depenalizzazione. Questa giurisprudenza è stata ripresa dalla Corte, che ha ricordato che l'articolo 7 non prevede il diritto all'applicazione di una legge penale più favorevole (*Le Petit c. Regno Unito* (dec.), n. 35574/97, 5 dicembre 2000, e *Zaprianov c. Bulgaria* (dec.), n. 41171/98, 6 marzo 2003).

CEDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2)

104. Senza che la Corte sia formalmente tenuta a seguire le proprie decisioni anteriori, è nell'interesse della sicurezza giuridica, della prevedibilità e dell'eguaglianza davanti alla legge che essa non si discosta senza un valido motivo dai propri precedenti (v., ad esempio, *Chapman c. Regno Unito* [GC], n. 27238/95, § 70, CEDU 2001-I). Tuttavia, poiché la Convenzione è anzitutto un meccanismo di tutela dei diritti dell'uomo, la Corte deve tenere conto dell'evoluzione della situazione nello Stato convenuto e negli Stati contraenti in generale e reagire, ad esempio, al consenso che potrebbe emergere per quanto riguarda il livello di protezione da raggiungere (v., tra le altre, *Cossey c. Regno Unito*, 27 settembre 1990, § 35, serie A n. 184, e *Stafford c. Regno Unito* [GC], n. 46295/99, §§ 67-68, CEDU-2002-IV). È di fondamentale importanza che la Convenzione venga interpretata e applicata in modo tale da renderne le garanzie concrete e effettive, e non teoriche e illusorie. Se la Corte non adottasse un approccio dinamico ed evolutivo, un tale atteggiamento rischierebbe di ostacolare qualsiasi riforma o miglioramento (*Stafford*, cit., § 68, e *Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], n. 28957/95, § 74, CEDU 2002-VI).

CEDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2)

105. La Corte considera che è trascorso molto tempo da quando è stata pronunciata la decisione *X c. Germania* sopra citata e che, durante questo tempo, sono intervenuti importanti sviluppi a livello internazionale. In particolare, oltre all'entrata in vigore della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, il cui articolo 9 sancisce la retroattività della legge prevedendo l'applicazione di una pena meno severa eventualmente decretata dopo la perpetrazione del reato (paragrafo 36, *supra*), è opportuno segnalare la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il testo dell'articolo 49 § 1 di quest'ultima si discosta – e ciò non può che essere deliberato (si veda, *mutatis mutandis*, *Christine Goodwin*, cit., § 100 *in fine*) – da quello dell'articolo 7 della Convenzione in quanto precisa che «se, posteriormente a tale reato, la legge prevede una pena più lieve, quest'ultima dovrà essere applicata» (paragrafo 37, *supra*). Nella causa *Berlusconi e altri*, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la cui giurisprudenza è stata confermata dalla Corte di cassazione francese (paragrafo 39, *supra*), ha ritenuto che questo principio facesse parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (paragrafo 38, *supra*). Infine, l'applicabilità della legge penale meno severa è stata iscritta nello statuto della Corte penale internazionale e affermata nella giurisprudenza del TPIY (paragrafi 40 e 41, *supra*).

CEDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2)

106. La Corte ne deduce che, dalla decisione *X c. Germania*, si è progressivamente formato un consenso a livello europeo e internazionale per considerare che l'applicazione della legge penale che prevede una pena meno severa, anche posteriormente alla perpetrazione del reato, è divenuta un principio fondamentale del diritto penale. È altresì significativo che la legislazione dello Stato interessato riconosca questo principio dal 1930 (si veda l'articolo 2 § 3 del CP, citato al paragrafo 32, *supra*).

107. Certo, l'articolo 7 della Convenzione non fa espressamente menzione dell'obbligo, per gli Stati contraenti, di far beneficiare l'imputato di un cambiamento legislativo intervenuto dopo la perpetrazione del reato. È proprio sulla base di questo argomento, legato al testo della Convenzione, che la Commissione ha rigettato il motivo di ricorso del ricorrente nella causa *X c. Germania*. Tuttavia, tenuto conto degli sviluppi sopra menzionati, la Corte non può considerare questo argomento come determinante. Del resto, essa osserva che vietando di infliggere una «pena più severa di quella che era applicabile nel momento in cui è stato commesso il reato», il paragrafo 1 *in fine* dell'articolo 7 non esclude che l'imputato possa beneficiare di una pena meno grave, prevista dalla legislazione posteriore al reato.

CEDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2)

108. Agli occhi della Corte, è coerente con il principio della preminenza del diritto, di cui l'articolo 7 costituisce un elemento essenziale, aspettarsi che il giudice di merito applichi ad ogni atto punibile la pena che il legislatore ritiene proporzionata. Infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della perpetrazione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell'imputato delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo. Ciò equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamenti legislativi favorevoli all'imputato intervenuti prima della sentenza e continuare a infliggere pene che lo Stato e la collettività che esso rappresenta considerano ormai eccessive. La Corte osserva che l'obbligo di applicare, tra molte leggi penali, quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, si traduce in una chiarificazione delle norme in materia di successione delle leggi penali, il che soddisfa a un altro elemento fondamentale dell'articolo 7, ossia quello della prevedibilità delle sanzioni.

CEDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2)

109. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che sia necessario ritornare sulla giurisprudenza stabilita dalla Commissione nella causa X c. Germania e considerare che l'articolo 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa. Questo principio si traduce nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

CEDU, GC, parere consultivo 29 maggio 2020

86. The Court's case-law does not offer a comprehensive set of criteria for comparing the criminal law in force at the time of commission of the offence and the amended criminal law. Nonetheless, it is possible to draw the conclusion that the Court has regard to the specific circumstances of the case, that is, the concrete facts of the case as established by the national courts, when assessing whether the acts committed were punishable under the provision in force at the time of their commission. Moreover, in line with the general principles of its case-law regarding the foreseeability of the law in force at the time of the commission of the relevant offences, the Court has regard to the domestic court's case-law, if any exists, elucidating the notions used in the law in force at that time (see *G. v France*, cited above, §§ 25-26, and *Berardi and Mularoni*, cited above, §§ 46-56).

87. In contrast, the Court is not concerned with the formal classifications or names given to criminal offences under domestic law (see, in particular, *Ould Dah* (cited above, in fine), where at the time of their commission, the applicant's acts were punishable not as a separate offence, but as an aggravating circumstance; see also *Rohlena* (cited above, §§ 62-63), where acts committed by the applicant before the entry into force of the provision under which he was convicted were punishable, albeit as different offences).

88. Thus, the comparison between the criminal law in force at the time of the commission of the offence and the amended criminal law has to be carried out by the competent court, not by comparing the definitions of the offence in abstracto, but having regard to the specific circumstances of the case.

CEDU, 13 gennaio 2022, Artsrunin contro Armenia

55. In this context, the Court refers to its settled case-law that the principle of retroactivity of the more lenient criminal law is embodied in the rule that where there are differences between the criminal law in force at the time of the commission of the offence and subsequent criminal laws enacted before a final judgment is rendered, the courts must apply the law whose provisions are most favourable to the defendant (see *Scoppola*, cited above, § 109). Hence, the applicant's argument that he should be granted the benefit of a more favourable law enacted around fifteen years after his conviction became final is not supported by the Court's case-law.

56. That said, the Court notes that in its judgment in the case of *Gouarré Patte* it extended the guarantees of Article 7 concerning the retrospectiveness of the more lenient criminal law to the possibility of a retrospective review of the final sentence if domestic law provided for such a possibility (see *Gouarré Patte*, cited above, §§ 33-36; see also *Koprivnikar*, cited above, § 49). In that case, however, the Court applied the principle of retroactivity of the lighter penalty to a finally convicted person inasmuch as domestic law expressly required the domestic courts to review a sentence ruling of their own motion where a subsequent law had reduced the penalty applicable to an offence (see *Gouarré Patte*, cited above, §§ 33 and 34). In the Court's view, this was not the situation in the present case.

CEDU, 18 ottobre 2022, Mørck Jensen c. Danimarca

52. The Court notes that the present case significantly differs from its previous case-law on the principle of the retroactivity of the more lenient criminal law. It observes that it has found a violation in cases where the criminal law or the criminal procedure was amended (see, among other authorities, Scoppola, cited above, and Sinan Çetinkaya and Ağyar Çetinkaya v. Turkey, no. 74536/10, 24 May 2022), or where the domestic courts subsequently exercised their judicial discretion in an expansive manner by adopting an interpretation that was inconsistent with both prevailing domestic case-law and the essence of the offence as defined by the national law (see, for example, Parmak and Bakır, cited above). In the present case, however, the Penal Code and procedure remained unchanged. The amendment in the 2019 Executive Order only related to changed factual circumstances that had occurred after the time of the offence, resulting from specific changes in the situation in Syria. It was thus unrelated to the assessment of the criminal act committed in 2016/17 (see paragraph 17 above).

53. In the light of the above considerations, the Court sees no reason to call into question the Supreme Court's finding that the applicant's actions had to be adjudicated on the basis of the criminal law applicable at the time of the offence, in accordance with the second sentence of Article 3 § 1 of the Penal Code.

Il principio di retroattività favorevole

Ampliamento dell'ambito di applicazione sulla spinta della Corte EDU

❖ Sanzioni amministrative: Corte cost. 63/2019



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Dott. Nicola Recchia

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione

nicola.recchia@units.it

<https://iuslit.units.it/it/dipartimento/persone/personale-docente?q=it/node/41881>